

COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 22	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **21.00**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ROSA PAOLO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
BACCOLO LORENZA	Si	No
ROSINA GIOVANNI	Si	No
MANOVALI MARZIA	Si	No
D'AIETTI FLAVIO	Si	No
BALZARETTI ROBERTO	Si	No
TRENTI RODOLFO	Si	No
LANCINI OSCAR ROMANO	No	Si
FLORIOLI AMBROGIO	Si	No
CRESCINI MORIS	Si	No
BORDIGNON BRUNO	Si	No
MARSILETTI GIANLUIGI	Si	No
Totale	12	1

E' presente l'Assessore esterno Dott. Bozzetti Gianlorenzo.

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra **ROMANELLO DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ROSINA GIOVANNI** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore al bilancio Lorenza Baccolo;

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

RILEVATO che ai sensi del comma 46, del predetto articolo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2013 nel Comune di San Felice del Benaco è soppressa la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" istituita con deliberazione consiliare n. 3 del 10 febbraio 2011 e applicata per gli anni 2011 e 2012;

VISTO l'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato dall'art. 14 del D.L. 201/2011, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, disponendo, al comma 1: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che il comma 2 del predetto art. 52 sancisce che. *"I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha fissato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 dei Comuni;

CONSIDERATO che il tributo suddetto dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

PRESO ATTO che l'obbligazione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di San Felice del Benaco, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;

ATTESO che soggetto passivo è individuato in chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che la norma istitutiva della TARES detta specifiche disposizioni per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche, con l'ulteriore articolazione in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto;

ATTESO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RILEVATO che per il riparto del costo del servizio fra le macroutenze domestiche e non domestiche il D.P.R. n. 158/1999 richiede l'utilizzo di criteri razionali, e dato atto che non si dispone di sistemi di misurazione dei quantitativi prodotti dalle singole utenze;

RITENUTO di dare particolare rilevanza a due parametri:

- a) uno di tipo storico, la quota di gettito di ciascuna macrocategoria nell'anno precedente,
 - b) uno di tipo tecnico, il quantitativo previsto di rifiuti producibili dalle utenze non domestiche in base ai coefficienti "ministeriali" di produzione rifiuti di ciascuna categoria rispetto al totale dei rifiuti previsti;
- oltre al riconoscimento di un'agevolazione per le utenze domestiche prevista dalla legge, per mantenere aggiornate nel tempo le quote di contribuzione, senza però avere bruschi cambiamenti da un anno all'altro, se non a seguito di eventi significativi e motivati;

EVIDENZIATO che per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per ciascuna categoria e sottocategoria di utenza si considerano i coefficienti previsti nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 per i comuni con meno di 5000 abitanti della zona NORD, e che nel caso in cui la tabella preveda un range di valori all'interno di un limite minimo e massimo, nel Regolamento si stabilisce che il valore base da applicare è il valore medio, con possibili variazioni in aumento e in diminuzione di tale valore in relazione a destinazioni particolari d'uso all'interno della categoria principale, con la creazione di specifiche sottocategorie;

CONSIDERATO che il legislatore ha previsto specifiche casistiche per l'applicazione di agevolazioni, da adottare con regolamento comunale;

RILEVATO che questa amministrazione ha intenzione di adottare le seguenti agevolazioni:

- 1) agevolazione per le utenze domestiche sotto forma di incentivo per il conferimento di rifiuti valorizzati all'isola ecologica (art. 12 del Regolamento)
- 2) agevolazioni per le utenze non domestiche sotto forma di riduzioni della tariffa in proporzione ai quantitativi di rifiuti avviati a recupero (art. 13 del Regolamento);

VERIFICATO che il Regolamento dovrà disciplinare le modalità di gestione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, quali il termine per presentare la denuncia di inizio/fine occupazione ed il termine per il pagamento del tributo;

CONSIDERATO che oltre alle tariffe come sopra determinate la tassazione prevede anche l'applicazione di una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile, con facoltà di portare tale misura ad euro 0,40 mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è possibile graduarla in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

ATTESO che la facoltà di aumentare la maggiorazione a favore del Comune è sospesa per l'anno 2013;

EVIDENZIATO che il nuovo tributo ha natura di tassa, per la parte destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, mentre ha natura di imposta per la parte che finanzia "servizi indivisibili" del Comune, e che tale maggiorazione per l'anno 2013 verrà introitata direttamente dallo Stato;

RILEVATO che la delibera che approva il regolamento per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intende approvare, allegata alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito al Regolamento, espresso dal Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2012, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 in ordine alla regolarità contabile della stessa, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Udito l'intervento del Consigliere Bruno Bordinon (Lista Insieme nel nuovo) che invita ad assumere iniziative per favorire la pratica del "compostaggio" dei rifiuti, cui si associa il Consigliere Ambrogio Florioli (Lista civica per San Felice, Cisano e Portese);

Udito l'intervento del Consigliere Gianluigi Marsiletti (Lista Centro e rinnovamento) il quale ricorda che la pratica del compostaggio era stata oggetto di un'iniziativa capillare nel corso della precedente Amministrazione con distribuzione di contenitori alle famiglie, si tratta di "rinfrescarla";

CON VOTI favorevoli dodici espressi da dodici consiglieri in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 4) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dar corso all'adempimento, con voti favorevoli dodici espressi da dodici Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.



CONSIGLIO COMUNALE: DELIBERAZIONE N. 22.... DEL 18 GIUGNO 2013.....
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- ☐ **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- ☒ **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

Il Responsabile dell'Area,

Cobelli Dott.ssa Monica

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- ☐ **PRENDE ATTO** che la proposta di deliberazione **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- ☒ **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile della stessa,

Il Responsabile dell'Area Contabile

Cobelli Dott.ssa Monica

Cobelli Dott.ssa Monica

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa della proposta di deliberazione,

Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Romanello dott.ssa Laura)

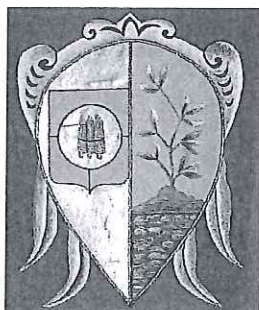
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato.....A.....alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 22 del 18/6/2013

IL SINDACO
(dott. Paolo Rosa)

Comune di



SAN FELICE DEL BENACO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°.....del

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

INDICE

Art. 1 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2
Art. 2 - Commisurazione del tributo	2
Art. 3 - Articolazione della tariffa.	4
Art. 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	4
Art. 5 - calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.	5
Art. 6 - Comune soggetto attivo	6
Art. 7 - Soggetto passivo	6
Art. 8 - Superfici ed aree non soggette	7
Art. 9 - Maggiorazione per la copertura dei costi servizi indivisibili	8
Art. 10 - Tributo provinciale	8
Art. 11 - Utenti Fuori zona di raccolta e servizio irregolare	8
Art. 12 - Agevolazioni per utenze domestiche	10
Art. 13 - Agevolazioni per utenze non domestiche	11
Art. 14 - Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite	11
Art. 15 - Obbligo di dichiarazione	12
Art. 16 - Riscossione del tributo	12
Art. 17 - Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche	13
Art. 18 - Funzionario responsabile	13
Art. 19 - Accertamento	14
Art. 20 - Sanzioni ed Interessi	14
Art. 21 - Norma di Rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge	14

Allegato - Elenco delle categorie di utenze non domestiche con omogenea capacità di produzione rifiuti e elenco attività in ordine alfabetico

Articolo 1 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito nel territorio del Comune di San Felice del Benaco il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa, delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si applica il metodo normalizzato previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dall'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011 e s.m.i. e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 2 Commisurazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

5. La superficie calpestabile per tutte le unità immobiliari è quella misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50 ed è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.

7. Per le attività di somministrazione al pubblico svolte anche su aree scoperte e per i locali ad esse pertinenti il tributo si applica per il periodo di effettivo utilizzo da individuare con autorizzazione del Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, previa presentazione di idonea documentazione.

8. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, così come definiti nel D.P.R. N. 158/1999. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

10. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Comune. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, che

all'eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.

Art. 3 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche tenendo conto anche della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente e dell'incidenza dei rifiuti delle utenze non domestiche sul totale dei rifiuti previsti per l'anno. I rifiuti delle utenze non domestiche sono determinati sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, allegata al D.P.R. n. 158/1999, moltiplicati per le superfici delle utenze non domestiche utilizzate per la definizione della tariffa annuale.
3. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

Art 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo, previa presentazione di apposita richiesta di sgravio. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune e per quelle iscritte all'AIRE, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei

residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione:

Superficie dell'abitazione	Numero persone associate
Fino a 30 mq.	1
Da 31 mq a 50 mq	2
Da 51 mq a 70 mq	3
Da 71 mq a 90 mq	4
Da 91 mq a 120 mq	5
Oltre 120 mq	6

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività socio assistenziale o lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa con esclusione dalla tassa se unico occupante, a condizione che l'assenza sia stata dichiarata e adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione cumulativa di tutti i nuclei familiari e al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà.

3. La parte variabile della tariffa, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti la quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con la possibilità di differenziarli in relazione a situazioni particolari ed usi atipici delle unità immobiliari. Se non diversamente stabilito si applica il coefficiente medio all'interno del range previsto nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nell'elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo,

in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe per l'anno successivo alla presentazione della denuncia.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con la possibilità di differenziarli all'interno delle categorie previste dalle tabelle allegate dal DPR 158/99 in relazione a situazioni particolari e destinazioni atipiche delle superfici imponibili.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non diversamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura media prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

4. Fino all'adozione di sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non diversamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura media prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Articolo 6 Comune soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 7 Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici.

3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

5. In caso di utilizzi temporanei continuativi di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 Superfici ed aree non soggette

1. Non sono soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

2. Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a tariffa:

- a) Cabine elettriche di proprietà della Società erogatrice di energia elettrica;
- b) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- c) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- d) Le aree scoperte e accessorie di utenze non domestiche, diverse da quelle operative, intendendo per operative le aree su cui si svolge l'attività tipica dell'utenza iscritta a ruolo.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare categorie di attività produttive dei rifiuti sopra indicati alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta. Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi dei servizi indivisibili. Ai fini dell'esclusione tali

caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

Articolo 9 Maggiorazione per la copertura dei costi servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni dell'articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, fatte salve diverse disposizioni di legge anche temporanee.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti e nei successivi articoli si applicano anche alla maggiorazione di cui al presente articolo.

Articolo 10. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 9.

Articolo 11 Utenti Fuori zona di raccolta e servizio irregolare

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Si considera fuori zona l'utente che dista dal più vicino punto di raccolta, da calcolarsi a partire dall'esterno della superficie detenuta con percorso pedonale, più di 600 metri.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 12 Agevolazioni per le utenze domestiche.

1. Ai sensi del comma 17 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sotto forma di incentivo per il conferimento di rifiuti valorizzati all'isola ecologica, sita nel Comune di Salò, Via E. Fermi, gestita da Garda Uno SpA, secondo la convenzione sottoscritta dai Comuni di San Felice del Benaco, Salò e Puegnago del Garda.

2. L'incentivo è riconosciuto esclusivamente alle utenze domestiche. I rifiuti considerati al fine dell'incentivazione sono esclusivamente quelli raggruppati nell'elenco "valorizzati" del sistema di gestione informatizzata dell'isola ecologica e di seguito elencati. Per valorizzati si intendono quei rifiuti che posseggono un valore commerciale o per i quali, per ragioni ambientali, sia opportuno incentivarne la raccolta differenziata.

I rifiuti valorizzati si raggruppano secondo le seguenti tipologie simili:-

- TONER E CARTUCCE PER STAMPA
- IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE - CARTA E CARTONE
- IMBALLAGGI IN PLASTICA
- IMBALLAGGI IN LEGNO - LEGNO
- IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO - VETRO
- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
- FILTRI OLII - OLII MINERALI
- ABBIGLIAMENTO
- TUBI FLUORESCENTI - FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI - TV E MONITOR Elettrodomestici
- OLII E GRASSI COMMESTIBILI
- BATTERIE PER AUTOTRAZIONE E PILE
- ELETTRODOMESTICI NON PERICOLOSI
- METALLO

Per ogni tipologia di rifiuto valorizzato è stato attribuito un punteggio in funzione a diversi fattori, fra i quali, il valore commerciale, i contributi CONAI ed altre ragioni d'opportunità legate alla salvaguardia ambientale. Per ogni Kg. di rifiuto valorizzato conferito all'isola ecologica è stato previsto il seguente punteggio:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	PUNTEGGIO PER KG.
TONER E CARTUCCE PER STAMPA	1
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE - CARTA E CARTONE	2
IMBALLAGGI IN PLASTICA	3
IMBALLAGGI IN LEGNO - LEGNO	1
IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO - VETRO	2
IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE	1
FILTRI OLII - OLII MINERALI	1
ABBIGLIAMENTO	2
TUBI FLUORESCENTI - FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI - TV E MONITOR - ELETTRODOMESTICI	1
OLII E GRASSI COMMESTIBILI	1
BATTERIE PER AUTO TRAZIONE E PILE	1

ELETTRODOMESTICI NON PERICOLOSI	1
METALLO	4

Per usufruire dell'incentivo è sufficiente utilizzare la tessera magnetica che attiva il sistema informatizzato di conferimento predisposto presso l'isola ecologica. Il peso dei rifiuti conferiti sarà arrotondato, per tipologia, al kg. Il punteggio totalizzato verrà stampato sullo scontrino rilasciato all'uscita dell'isola ecologica. I punti totalizzati saranno memorizzati ed il totale annuo sarà trasmesso all'ufficio tributi del Comune.

Annualmente verrà stanziato dall'Amministrazione comunale l'importo da destinare all'incentivazione dei conferimenti. Tale importo, suddiviso per il totale dei punti ottenuti, determinerà il valore unitario del "punto" di incentivazione.

Il valore unitario del punto di incentivazione, moltiplicato per il numero totale di punti totalizzati da ogni utente nel corso dell'anno, determinerà la cifra da accreditare sulla bolletta relativa all'anno successivo, e per le utenze non più iscritte a ruolo si provvederà all'erogazione sotto forma di rimborso.

L'incentivo, accreditato ad ogni singola utenza, non potrà superare l'importo della quota variabile.

Articolo 13 Agevolazioni per le utenze non domestiche.

1. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo dovuto per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

2. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia

comprovata da fatture ed in esse sia specificata la spesa sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 14 Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite.

1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 15 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di 60 giorni dall'evento. Al

fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 16 Riscossione del tributo

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di aprile e settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come previsto dal comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 ovvero con altre le modalità previste dalla normativa statale.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

4. Per il solo anno 2013, in materia di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le disposizioni contenute nella deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28.5.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ed adottata in forza di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

Articolo 17 Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta

municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione ed ai mq occupati.

Articolo 18 Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 19. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Per le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione da concordare con il Responsabile del tributo, oltre agli interessi legali se di durata superiore all'anno. Il responsabile del tributo può richiedere una garanzia a copertura della rateazione nel caso di importi rilevanti e/o durata del piano di rientro superiore all'anno. L'utente decade

dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 20 Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Gli interessi sono calcolati in base al tasso legale.

7. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.472/97.

Articolo 21 Norma di Rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale *sui rifiuti e sui servizi*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».

3. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

ELENCO DELLE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA CAPACITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

(di cui alle tabelle 3b e 4b del D.P.R. N. 158 del 27/4/1999)

Descrizione categorie	codice
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	3
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	5
Alberghi senza ristorante	6
Case di cura e riposo	7
Uffici, agenzie, studi professionali	8
Banche ed istituti di credito	9
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13
Attività industriali con capannoni di produzione	14
Attività artigianali di produzione beni specifici	15
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16
Bar, caffè, pasticceria	17
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18
Plurilicenze alimentari e/o miste	19
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20
Discoteche, night club	21

Elenco attività in ordine alfabetico

	CAT.
abbigliamento vendita al dettaglio	10
agenzie	8
agricoltori produzione	15
agriturismo con attività di somministrazione	16
albergo con ristorante	5
albergo senza ristorante	6
ambulanti vendita generi alimentari	18
ambulanti vendita generi non alimentari	10
ambulatori medici	1
antiquariato	15
associazioni	1
attività industriali con capannoni	14
autofficina	13
autorimesse	4
autosaloni	4
banche	9
bar	17
barbiere	12
biblioteche	1
birrerie	16
booling	2
caffè	17
calzature vendita al dettaglio	10
campeggi	2

Elenco attività in ordine alfabetico

CAT.

cantine sociali	2
carrozzerie	13
cartoleria	10
casa vacanza e simili	6
case di cura	7
case di riposo	7
caserme	1
centro benessere	12
chiese	1
cinema	1
circoli ricreativi	1
cliniche	7
conventi	1
depositi	4
depositi agricoli	4
discoteca	21
distributori carburante	2
edicole di giornali	11
elettrauto	13
elettricista solo esposizione e magazzino	4
elettricista laboratorio	12
esposizioni	4
estefista	12
fabbro	12
falegname	12
farmacia	11
ferramenta	10
filatelia	10
fiorista vendita	20
gelaterie produzione	15
gelaterie somministrazione	17
gelaterie vendita	18
gommista	13
idraulico solo esposizione e magazzino	4
idraulico con laboratorio	12
impianti sportivi	1
Ipermercati di generi misti di superficie maggiore di 2000 mq	19
lavasecco	12
libreria	10
macello	14
macelleria	18
mense	16
musei	1
night club	21
oratori	1
ortofrutta al dettaglio	20
ospedali	7
osteria	16
palestra	1
parrucchiere	12
pasticcerie produzione	15
pasticcerie somministrazione	17

Elenco attività in ordine alfabetico

CAT.

pasticcerie vendita	18
pizza al taglio	15
pizzerie somministrazione	16
plurilicenze	19
pub	17
ristorante	16
sala giochi	21
scuole private	1
serre	15
stabilimento balneare	3
studi professionali	8
supermercato generi alimentari	18
teatri	1
trattoria	16
uffici	8
vendita all'ingrosso	4
vendita cappelli	10
vendita di beni durevoli	10
vendita generi alimentari	18
vendita generi vari al dettaglio	19
vendita mobili	4
vendita ombrelli	10
vendita tabacchi	11
vendita tappeti	4
vendita tende e tessuti	10

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Romanello dott.ssa Laura)

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato B alla deliberazione di **IL SINDACO**
Consiglio Comunale n. 22 del 18/6/2013 (dott. Paolo Rosa)

COMUNE DI SAN FELICE
Provincia di Brescia
IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SERVIZI (T.A.R.E.S.) ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del Dg.Lgs. 267/2000 come
modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012**

La sottoscritta Dott.ssa Franca Carlotti revisore dei conti del Comune di San Felice
esaminata

- la proposta di deliberazione con la quale l'Amministrazione pone all'approvazione del Consiglio Comunale il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES;
- la bozza di regolamento comunale per l'applicazione del tributo;

CONSIDERATO

- che il disposto normativo contenuto nell'art. 14 del d.l. 201/2011, ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e servizi;

Esprime parere favorevole

Alla sua approvazione, non ravvisandosi elementi di incoerenza o non legittimità rispetto a quanto sancito normativamente.

Il Revisore dei Conti
(Dott.ssa Franca Carlotti)



San Felice del Benaco, 11 giugno 2013

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

12 GIU. 2013

Prot. N. HI28
Cat. IV Classe 3 Fase ...

Ufficio Protocollo TRIO

Assegnato per l'adempimento all'Ufficio TRIO

nelle persone di ...

copia per: ...

L'addetto al Protocollo ...

PAGINA BIANCA ANNULLATA

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to ROSINA GIOVANNI

Il Sindaco
F.to DOTT. ROSA PAOLO

Il Segretario comunale
F.to ROMANELLO DR.SSA LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **27 GIU, 2013** all'Albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Li, **27 GIU, 2013**



Il Segretario Comunale
ROMANELLO DR.SSA LAURA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Li, **27 GIU, 2013**

Il Segretario Comunale
ROMANELLO DR.SSA LAURA

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Li, **27 GIU, 2013**



Il Segretario Comunale
ROMANELLO DOTT.SSA LAURA
